



COMUNE di BERGAMO

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023



Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, d'ora in avanti Codice, relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture alle condizioni e secondo le regole qui stabilite.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui infra. il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice
3. L'incentivo di cui al precedente comma è destinato:
 - a. ai dipendenti dell'Ente che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 13, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. La disciplina del presente regolamento si applica anche agli affidamenti di servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione distinto dal Responsabile Unico di Progetto. In via di prima applicazione, il presente Regolamento disciplina le forniture di importo superiore ad euro 500.000,00, gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria nonché gli appalti di servizi che, a prescindere dal loro valore, rientrano in una delle casistiche di cui alle lettere da a) ad n) dell'articolo 32 comma 2, di cui all' allegato II.14 al Codice.
5. Nell'eventualità che su uno stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate, ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali come definite dai successivi articoli del presente regolamento.
6. Per la definizione dell'incentivo in caso di affidamenti misti si utilizza il principio della prevalenza come definito dal D.lgs. 36/2023 e pertanto per stabilire l'ambito in cui rientra l'affidamento (lavori, servizi, forniture), si dovrà prendere a riferimento l'oggetto principale dell'affidamento in questione.
7. Nel caso di accordo quadro, la graduazione delle risorse incentivanti avviene in base al valore complessivo dello stesso accordo quadro per la parte relativa alle attività rientranti nelle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento; nella fase esecutiva la graduazione avviene invece sulla base del valore complessivo di tutti i contratti attuativi al lordo dello sconto applicato.
8. Gli incentivi tecnici di cui al presente Regolamento sono previsti anche per i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e le concessioni, disciplinati dal Libro IV del Codice, purché ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 174 comma 1 del Codice. Il valore è determinato con riferimento a quanto previsto dall'articolo 179 comma 1 e 2 del Codice. Ai fini del computo dell'incentivo trovano applicazione le tabelle di cui all'articolo 3 o all'articolo 6 in relazione alla prestazione prevalente oggetto del contratto.
9. Per gli interventi ordinari, intendendosi per tali quelli non sono assistiti in tutto o in parte da finanziamento PNRR, rimane escluso il personale con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica il presente regolamento ai sensi dell'articolo 45 comma 4 – ultimo periodo – del Codice.
10. Per gli interventi assistiti in tutto o in parte da finanziamento PNRR, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 5 del D.L. 24.02.2023, n. 13 e dell'articolo 225 comma 8 del Codice, i Dirigenti accedono all'incentivo di cui al presente regolamento alle medesime condizioni legittimanti previste per il rimanente personale, secondo il principio dell'effettività delle prestazioni rese ed a partire della data della entrata in vigore della stessa norma. Per tale tipologia di interventi si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 15.

Articolo 2 ESCLUSIONI

1. La presente disciplina non si applica:
 - a. ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - b. ai contratti per i quali l'Amministrazione Comunale non funge da Stazione Appaltante o Ente Concedente, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c;
 - c. alle attività delle sole fasi di progettazione ed affidamento nei procedimenti di adesione a contratti di Consip o altra piattaforma elettronica di acquisti e negoziazione;
 - d. alle attività svolte dal personale non dipendente dell'Ente in caso di appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice;
 - e. alle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione distinto dal Responsabile Unico di Progetto nonché alle procedure elencate all'articolo 32 dell'allegato II.14 del Codice per le quali non sia stato osservato l'obbligo previsto dall'art. 114 comma 8 del Codice di individuare il Direttore dell'Esecuzione nella figura diversa dal RUP; si rimanda in ogni caso a quanto prescritto all'articolo 1 comma 4 del presente Regolamento;
 - f. ai lavori in amministrazione diretta;
 - g. agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 40.000, al netto di IVA.

Articolo 3 MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LAVORI

1. A valere sugli stanziamenti previsti per ciascun lavoro, sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo totale posto a base di gara o dell'affidamento in caso di procedura senza gara, non rilevando a tal fine né l'IVA né lo sconto offerto; tale percentuale è rimodulata, per scaglioni, in relazione all'importo totale posto a base di gara o dell'affidamento, come indicato nella seguente tabella:

Fasce	% incentivabili
da euro 40.000,00 sino ad euro 1.000.000,00	2,00%
per la parte eccedente euro 1.000.000,00 sino ad euro 2.000.000,00	1,80%
per la parte eccedente euro 2.000.000,00 sino ad euro 3.000.000,00	1,40%
per la parte eccedente euro 3.000.000,00 sino ad euro 6.000.000,00	1,20%
per la parte eccedente euro 6.000.000,00 sino ad euro 10.000.000,00	0,70%
oltre euro 10.000.000,00	0,50%

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione, le risorse finanziarie destinate alle attività incentivabili sono ricalcolate sulla base dell'importo lordo delle sole opere suppletive di perizia in aumento.
3. In caso di progettazione interna, l'approvazione del progetto esecutivo comprende, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, anche le aliquote relative al precedente livello progettuale.
4. La disciplina del presente regolamento trova piena applicazione anche per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre nei limiti delle funzioni incentivabili effettivamente rese e purché vi sia un'attività di progettazione di livello esecutivo conforme a quanto previsto dal Codice.

Articolo 4
CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L'EROGAZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LAVORI

1. L'80% della quota di incentivo per funzioni tecniche, di cui al precedente articolo 3, sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate all'allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
2. Per l'utilizzo del restante 20% delle risorse destinate all'incentivo tecnico si rinvia a quanto previsto dall'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice e dal successivo articolo 13 del presente regolamento
3. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto tecnico, amministrativo o contabile a una parte o a tutto l'iter del procedimento dell'affidamento.
4. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.
5. La ripartizione degli incentivi tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, dei tempi e dei costi prefissati e della completezza della funzione svolta, anche con riferimento agli adempimenti conseguenti all'ultimazione dei lavori (agibilità, popolamento banche dati, acquisizione certificazioni di legge).
6. I lavori si intendono effettivamente realizzati, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione dei lavori stessi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le fasi di collaudo, accatastamento e frazionamento, agibilità, certificazione energetica, certificazione prevenzione incendi, ove richiesto dalle vigenti normative, e inserimento del fascicolo tecnico nelle relative banche dati in essere presso l'Amministrazione e quant'altro necessario, in caso di nuovi interventi, all'effettiva acquisizione dell'opera realizzata al patrimonio comunale.
7. L'incentivo è erogabile con riferimento agli affidamenti per i quali sia stata almeno eseguita la fase di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito o, nel caso di affidamento diretto, all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 5
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER LAVORI TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI

1. Le percentuali, secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 tra le funzioni incentivabili, sono quelle risultanti nella tabella ALLEGATO A, allegata al presente Regolamento.
2. La precisa determinazione delle percentuali, all'interno delle quote risultanti nella tabella sopra riportata, è stabilita dal Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile Unico di Progetto che allo scopo redige una specifica relazione.
3. Le funzioni delle singole fasi di esecuzione dei lavori sono incentivate solo se effettivamente svolte da personale dipendente.

Articolo 6
MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI
PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

1. A valere sugli stanziamenti previsti per ciascun servizio e/o fornitura – previa nomina del direttore dell'esecuzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del presente regolamento – sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo totale posto a base di gara o dell'affidamento in caso di procedura senza gara, non rilevando a tal fine né l'IVA né lo sconto offerto; tale percentuale è rimodulata, per scaglioni, in relazione all'importo totale posto a base dell'affidamento, come indicato nella seguente tabella:

Fasce	% incentivabili
da euro 40.000,00 ad euro 1.000.000,00	2,00%
per la parte eccedente euro 1.000.000,00 sino ad euro 2.000.000,00	1,50%
per la parte eccedente euro 2.000.000,00 sino ad euro 3.000.000,00	1,00%
per la parte eccedente euro 3.000.000,00 sino ad euro 5.000.000,00	0,50%
per la parte eccedente euro 5.000.000,00 sino ad euro 8.000.000,00	0,25%
per la parte eccedente euro 8.000.000,00 sino ad euro 20.000.000,00	0,10%
oltre euro 20.000.000,00	0,02%

- Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione, le risorse finanziarie destinate alle attività incentivabili sono ricalcolate sulla base dell'importo lordo delle sole prestazioni suppletive in aumento.

Articolo 7

CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

- L'80% della quota di incentivo per funzioni tecniche, di cui al precedente articolo 6, sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate all'allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
- Per l'utilizzo del restante 20% delle risorse destinate all'incentivo tecnico si rinvia a quanto previsto dall'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice e dal successivo articolo 13 del presente regolamento.
- Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto tecnico, amministrativo o contabile a una parte o a tutto l'iter del procedimento dell'affidamento.
- Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.
- La ripartizione degli incentivi tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle prestazioni e dell'effettivo rispetto, in fase di esecuzione, dei tempi e dei costi prefissati e della completezza della funzione svolta, anche con riferimento agli adempimenti conseguenti all'ultimazione del servizio o della fornitura (verifica di conformità, popolamento banche dati, acquisizione certificazioni di legge, etc.).
- I servizi e le forniture si intendono effettivamente realizzati, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità.
- L'incentivo è erogabile con riferimento agli affidamenti di servizi e/o forniture per i quali sia stata almeno eseguita la fase di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito o, nel caso di affidamento diretto, all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 8

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI

- Le percentuali, secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 tra le funzioni incentivabili, sono quelle risultanti dalle tabelle ALLEGATO B per i servizi e ALLEGATO C per le forniture allegate al presente regolamento, nonché dalla tabella D per adesione a contratti di Consip o altra piattaforma elettronica di acquisti e negoziazione;
- La precisa determinazione delle percentuali, all'interno delle quote risultanti nella tabella di cui sopra, è stabilita dal Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile Unico di Progetto che allo scopo redige una specifica relazione.

3. Le funzioni delle singole fasi sono incentivate solo se effettivamente svolte da personale dipendente.

Articolo 9 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Il Dirigente responsabile della struttura competente cui il procedimento fa riferimento, con proprio atto datoriale, affida ad un proprio collaboratore l'incarico di Responsabile Unico di Progetto di attuazione di ogni singolo intervento. Contestualmente individua i dipendenti deputati alle attività elencate nell'allegato I.10 del Codice, nonché gli eventuali collaboratori e, ove previsto a livello organizzativo dell'Ente, individua le specifiche figure di Responsabile Unico del Procedimento delle singole fasi previste dall'articolo 15 comma 4 del Codice.
2. Quando occorra affidare i predetti incarichi a dipendenti di altre unità organizzative, deve essere acquisito il parere favorevole del Dirigente cui appartiene il dipendente da incaricare.
3. Durante le fasi del procedimento potranno essere individuati ulteriori collaboratori.
4. I Dirigenti responsabili delle strutture competenti attribuiscono gli incarichi tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, in relazione alla struttura organizzativa vigente, secondo il criterio di rotazione dei dipendenti.
5. Gli incarichi per lo svolgimento dei quali sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento debbono essere conferiti nominativamente, per iscritto, con indicazione del contenuto delle prestazioni e con determinazione dei termini di adempimento delle stesse.
6. Il Dirigente può modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo atto organizzativo di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente è responsabile del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati.
7. Con gli atti di cui al comma 1 il Dirigente individua, dandone analitica motivazione, le prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione medesima, intendendosi per tali anche i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, o affidate a professionisti esterni.

Articolo 10 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI

1. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, con le specifiche di cui al successivo comma 8, in due diverse fasi. I lavori si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione dei lavori stessi, come indicati al precedente articolo 4 comma 6 del presente regolamento.
2. Alla liquidazione degli incentivi provvede il Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile di Servizio e sulla base di un'apposita scheda predisposta dal Responsabile Unico di Progetto, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento.
3. In sede di liquidazione si procede inoltre all'eventuale applicazione delle penalità previste.
4. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate; nel caso di prestazioni parziali l'incentivo verrà diminuito in relazione alla quota lavori posta a base di calcolo della parcella professionale.
5. Le quote di incentivo previste per ogni singolo lavoro, corrispondenti a prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione dell'opera che sono affidate ed effettivamente svolte da dipendenti di un'altra Pubblica Amministrazione sono trasferite all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ai fini della corresponsione al dipendente del relativo incentivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
6. Le quote di incentivo corrispondenti ad attività incentivabili affidate a professionisti esterni confluiscono nel fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice.

7. Sono inoltre destinate al fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice le quote di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, fatta eccezione per gli interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC di cui al successivo art. 15.
8. La determinazione dirigenziale relativa all'impegno dell'incentivo costituisce accertamento del diritto all'incentivo e dovrà essere tempestivamente inoltrata al Servizio Finanziario nei termini di seguito indicati. Gli incentivi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, in due momenti:
 - a. per le attività svolte nella fase di programmazione, progettazione e affidamento, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione dei lavori, secondo la tabella di ripartizione di cui all'art. 5; in ogni caso, costituisce diritto alla percezione dell'incentivo l'attivazione delle procedure di gara o l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in caso di affidamento diretto;
 - b. per le attività riferite alla fase esecutiva, al completamento della stessa, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento accertata con atto a cura del Responsabile Unico di Progetto, secondo la tabella di cui all'art. 5.

Per i lavori di importo a base di gara superiore a €. 5.000.000,00 è possibile liquidare gli incentivi proporzionalmente in corso d'opera come segue:

- il 30% ad intervenuta contabilizzazione e liquidazione di 1/3 delle opere;
- il 30% ad intervenuta contabilizzazione e liquidazione di 2/3 delle opere;
- il saldo al termine della realizzazione dei lavori, secondo quanto definito al comma 1.

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente regolamento.

La richiesta di liquidazione dell'incentivo deve essere inoltrata, di norma, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento accertata con atto a cura del Responsabile Unico di Progetto.

L'Amministrazione comunale, di norma, procede alla liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione.

9. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e le somme confluiscono nel fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice.
10. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
11. In caso di incremento dei tempi o dei costi di realizzazione dei lavori, gli incentivi saranno ridotti nel modo seguente:

11.1 Tempi di esecuzione

Sono previste riduzioni delle risorse finanziarie per incentivi connesse al singolo lavoro, per incrementi dei tempi previsti nel cronoprogramma e nell'atto di conferimento degli incarichi nelle seguenti misure:

- a. 25% sull'incentivo della quota di progettazione nel caso in cui il ritardo nell'approvazione del progetto esecutivo, per causa imputabile al progettista, superi i 30 giorni complessivi rispetto al termine previsto;
- b. 25% sull'incentivo della quota del Responsabile Unico di Progetto e della quota relativa al controllo e redazione procedure di gara qualora, per causa imputabile ai dipendenti preposti, vengano superati i termini per la conclusione della procedura di selezione come determinati ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, fatte salve le motivate proroghe ivi previste;
- c. 30% sull'incentivo totale della quota del Responsabile unico di Progetto e della quota del Direttore dei Lavori qualora la data prevista per l'ultimazione del procedimento superi i 120 giorni complessivi rispetto al termine previsto come indicato nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui il termine iniziale del comma c) sia stato comunque rispettato, le eventuali decurtazioni di ciascuna fase dovranno essere compensate. In ogni caso la decurtazione verrà definita ed ascritta alla specifica fase nella quale si è verificato il ritardo.

11.2 Costi di esecuzione

In caso di aumento dei costi complessivi stanziati per l'intervento, sono previste, altresì, riduzioni delle risorse finanziarie per incentivi connesse al singolo lavoro nel caso in cui sia comprovata l'esplicita responsabilità del personale incaricato, accertata dal Dirigente competente.

La percentuale di abbattimento degli incentivi è stabilita dal Dirigente previo contraddittorio con il personale interessato.

Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi l'incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione.

Ai fini dell'applicazione delle suindicate riduzioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori e dell'incremento dei costi gli eventi espressamente previsti dal Codice, quali proroghe, varianti, termini suppletivi di ultimazione, sospensione dei lavori, purché adeguatamente formalizzate e motivate, e non riconducibili a responsabilità del personale comunale preposto.

12. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

Articolo 11

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

1. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, con le specifiche di cui al successivo comma 8, in due diverse fasi. Le forniture e i servizi si intendono effettivamente realizzati qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione delle prestazioni stesse, come indicate al precedente articolo 7 comma 6 del presente regolamento.
2. Alla liquidazione degli incentivi provvede il Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile di Servizio e sulla base di un'apposita scheda predisposta dal Responsabile Unico di Progetto, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento.
3. In sede di liquidazione si procede inoltre all'eventuale applicazione delle penalità previste.
4. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate.
5. Le quote di incentivo previste per ogni singolo servizio/fornitura, corrispondenti a prestazioni affidate ed effettivamente svolte da dipendenti di un'altra Pubblica Amministrazioni, sono trasferite all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ai fini della corresponsione al dipendente del relativo incentivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
6. Le quote di incentivo, corrispondenti a prestazioni affidate a professionisti esterni, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice.
7. Sono inoltre destinate al fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice le quote di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, fatta eccezione per gli interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC di cui al successivo art. 15.
8. La determinazione dirigenziale relativa all'impegno dell'incentivo costituisce accertamento del diritto all'incentivo e dovrà essere tempestivamente inoltrata al Servizio Finanziario nei termini di seguito indicati. Gli incentivi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, in momenti così distinti:
 - a. per le attività svolte nella fase di progettazione, programmazione e affidamento entro 60 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione, secondo la tabella di ripartizione di cui all'art. 8; in ogni caso, costituisce diritto alla percezione dell'incentivo l'attivazione delle procedure di gara o l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in caso di affidamento diretto;
 - b. per le attività riferite alla fase esecutiva al completamento della stessa, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento accertata con atto a cura del Responsabile Unico di Progetto, secondo la tabella di cui all'art. 8;
 - c. per gli affidamenti pluriennali, entro 60 giorni dal termine dell'anno di esecuzione accertata con atto a cura del Responsabile Unico di Progetto, secondo la tabella di cui all'art. 8; il saldo decorsi 60 giorni dal termine dell'ultimo anno di esecuzione accertata con atto a cura del Responsabile Unico di Progetto.

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente regolamento.

La richiesta di liquidazione dell'incentivo deve essere inoltrata, di norma, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento accertata con atto a cura del Responsabile Unico di Progetto.

L'Amministrazione comunale, di norma, procede alla liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione.

9. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e le somme confluiscono nel fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice.
10. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
11. In caso di incremento dei tempi o dei costi nella realizzazione dei servizi e forniture, riconducibili a colpa dei dipendenti incaricati, gli incentivi saranno ridotti nel modo seguente:

11.1 per gli affidamenti di servizi

- 25% sull'incentivo della quota di progettazione nel caso in cui il ritardo nell'approvazione del progetto esecutivo, per causa imputabile al progettista, superi i 30 giorni complessivi rispetto al termine previsto;
- 25% sull'incentivo della quota del Responsabile unico di Progetto e della quota relativa alla redazione procedure di gara qualora, per causa imputabile ai dipendenti preposti, vengano superati i termini per la conclusione della procedura di selezione come determinati ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, fatte salve le motivate proroghe ivi previste;
- 30% sull'incentivo totale della quota del Responsabile unico di Progetto e della quota del Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualora la data prevista per l'ultimazione del servizio superi i 90 giorni complessivi rispetto al termine previsto come indicato nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui il termine iniziale del comma c) sia stato comunque rispettato, le eventuali decurtazioni di ciascuna fase dovranno essere compensate. In ogni caso la decurtazione verrà definita ed ascritta alla specifica fase nella quale si è verificato il ritardo.

11.2 Per gli affidamenti di forniture

la riduzione dell'incentivo sarà calcolata dal Dirigente qualora si verifichi, in relazione al colpevole ritardo della fornitura addebitabile al personale interno incaricato. In tale ottica l'incentivo complessivo sarà ridotto dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo nella conclusione della fornitura come da capitolato.

Ai fini dell'applicazione delle suindicate riduzioni non sono computati nel termine di esecuzione e dell'incremento dei costi eventi espressamente previsti dal D.lgs. 36/2023, quali proroghe, varianti, termini suppletivi di ultimazione, sospensioni del procedimento, purché adeguatamente formalizzate e non riconducibili a responsabilità del personale comunale preposto.

12. Nel caso si verifichi un incremento sia dei tempi di esecuzione sia dei costi l'incentivo è ridotto in misura pari alla somma delle percentuali di riduzione come sopra esposte.
13. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

Articolo 12
INCENTIVI AL PERSONALE IN CASO DI GARE SVOLTE DA SOGGETTI TERZI

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa saranno riconosciuti incentivi per le funzioni di cui al presente regolamento fino ad un massimo del 25% delle risorse di cui ai precedenti articoli 3 e 6. la misura percentuale verrà determinata nell'atto dispositivo del Dirigente, tenuto conto, per la specifica procedura di affidamento demandata alla Centrale di Committenza, delle attività trasferite e delle responsabilità connesse, della complessità della gara, del valore e della natura dell'affidamento.
2. La quota determinata, previo accordo con la Centrale di Committenza, nell'atto dispositivo del Dirigente, tenuto conto, per la specifica procedura di affidamento, delle attività trasferite e delle responsabilità connesse, della complessità della gara, del valore e della natura dell'affidamento.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 13
FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo, determinato ai sensi dell'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 36/2023, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni, tecnologie e servizi funzionali all'innovazione tecnologica e informatica ed all'efficientamento e al miglioramento della programmazione, gestione e controllo dell'attività dell'Ente.
2. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Con successivi atti, l'Ente individua, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente regolamento, la tipologia degli acquisti e servizi e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 14
TRASPARENZA

1. Prima dell'adozione dell'atto di liquidazione, il Responsabile unico di progetto trasmette ai soggetti interessati e ai Responsabili dei Servizi interessati la scheda riassuntiva degli incentivi oggetto di futura liquidazione per l'analisi di eventuali osservazioni, che dovranno pervenire entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione.
2. Tutti gli atti di liquidazione degli incentivi saranno in ogni caso liberamente accessibili e consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune.
3. Il Servizio Risorse Umane fornirà con cadenza annuale informazione scritta alla Direzione Generale, ai Dirigenti e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 15
**INTERVENTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON FONDI PNRR/PNC/PROGRAMMI
COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA**

1. Agli interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC/programmi cofinanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano, anche alle posizioni dirigenziali, per i soli

interventi finanziati con fondi PNRR, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 8 comma 5 del decreto legge n° 13/2023, le specifiche disposizioni del presente articolo, rimandando, per quanto non diversamente disposto, ai contenuti del presente regolamento.

Sempre in attuazione dell'art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, a partire dalla entrata in vigore della stessa norma, alle procedure PNRR già sviluppate fino alla fase di pubblicazione del bando ovvero di spedizione delle lettere di invito, l'incentivo per le funzioni tecniche verrà applicato e liquidato, anche alle figure dirigenziali, secondo la disciplina prevista nel regolamento comunale approvato con delibera della Giunta comunale n. 115 del 21.3.2019.

2. Per i lavori, le quote sono divise tra il personale, anche dirigenziale, secondo la tabella ALLEGATO E che tiene conto del principio dell'effettività, valorizzando le funzioni specifiche di coordinamento, programmazione, monitoraggio e rendicontazione amministrativa, tecnica e finanziaria. Per forniture e servizi trovano applicazione le medesime tabelle degli interventi ordinari.
3. Nella ripartizione delle quote di cui sopra è compreso il personale con qualifica dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41, e dell'articolo 225 comma 8 del Codice.
4. Per i procedimenti di cui al presente articolo, la quota del 20% di cui all'articolo 13 (Fondo per l'innovazione), ove finanziata con fondi PNRR/PNC/Programmi cofinanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, rimane a disposizione del quadro economico di progetto per l'esecuzione dell'intervento, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'Ente terzo finanziatore.
5. Alla liquidazione dei compensi del personale con qualifica dirigenziale provvede con proprio atto il Dirigente della Direzione "Risorse umane" sulla base di specifica scheda sottoscritta dal RUP attestante le attività svolte.

Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati, nonché nell'ipotesi in cui le attività vengano svolte a favore di altre Pubbliche Amministrazioni non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice.
2. Per gli interventi di lavori, servizi e forniture il presente regolamento trova applicazione per le attività incentivabili disciplinate dall'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, e con riferimento alla data di entrata in vigore dell'efficacia delle disposizioni del Codice, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 226 comma 2 e dell'articolo 229 comma 2.
3. Per le procedure avviate in data antecedente al 1° luglio 2023, secondo i criteri di cui al comma precedente, continuano a trovare applicazione, per l'intera fase del procedimento, le disposizioni del Regolamento assunto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 e approvato con delibera della Giunta comunale n. 115 del 21.3.2019, ove compatibili con i pronunciamenti medio tempore intervenuti sulla materia.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano compatibilmente ai successivi pronunciamenti in materia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell'ANAC, nonché agli orientamenti giurisprudenziali che si formeranno sulla materia. Eventuali clausole difformi saranno pertanto da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.
5. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad una verifica entro il termine massimo del 31.3.2024, delle disposizioni ivi contenute, anche ai fini del recepimento formale di quanto previsto al precedente comma 4.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.lgs. 31.3.2023 n. 36 e alle norme e regolamenti vigenti nell'Ente che non risultino in contrasto con esso.

Sommario

Articolo 1 OGGETTO.....	1
Articolo 2 ESCLUSIONI.....	2
Articolo 3 MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LAVORI	2
Articolo 4 CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI	3
Articolo 5 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI	3
Articolo 6 MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE.....	3
Articolo 7 CONDIZIONI GENERALI LEGITTIMANTI L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE	4
Articolo 8 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE TRA LE FUNZIONI INCENTIVABILI	4
Articolo 9 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	5
Articolo 10 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LAVORI	5
Articolo 11 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE	7
Articolo 12 INCENTIVI AL PERSONALE IN CASO DI GARE SVOLTE DA SOGGETTI TERZI.....	9
Articolo 13 FONDO PER L'INNOVAZIONE	9
Articolo 14 TRASPARENZA.....	9
Articolo 15 INTERVENTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON FONDI PNRR/PNC/PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA	9
Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI	10